

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2025, n. 11-812

Parere ex articolo 23 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 23 MW, denominato 'Quattro Madame', presentato da MYT Development Initiatives S.r.l. nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI). [ID:13270].



Seduta N° 49

Adunanza 24 FEBBRAIO 2025

Il giorno 24 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 11-812/2025/XII

OGGETTO:

Parere ex articolo 23 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 23 MW, denominato 'Quattro Madame', presentato da MYT Development Initiatives S.r.l. nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI). [ID:13270].

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il D.Lgs. n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del d.lgs n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA; la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 29 marzo 2024 di approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle

procedure nazionali per la VIA ha, tra l'altro, stabilito che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Preso atto che:

in data 14 ottobre 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha acquisito dalla Società proponente, MYT Development Initiatives S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 23 MW nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI), con connessione alla RTN nel territorio di quest'ultimo, nell'ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

in data 12 dicembre 2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile":

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006;

in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. 211765 del 13 dicembre 2024, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Agricoltura e cibo, Competitività del sistema regionale, Sanità e Welfare;

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione, quali soggetti istituzionali interessati, della Provincia di Biella, dei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI), dell'ASL BI, Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, Consorzio di Tutela del Riso della Baraggia Biellese e Vercellese, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore e ARPA Piemonte, in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 23 dicembre 2024 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito dell'istruttoria si riportano i seguenti punti di sintesi:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis, del D. lgs. n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse, mentre con riferimento agli obiettivi di pianificazione energetica regionale esso concorre al conseguimento del *target* di *burden sharing* per

il Piemonte stabilito dal DM 21 giugno 2024 in 4.991 MWe di potenza aggiuntiva al 2030;

il progetto consiste nella realizzazione nel territorio del Comune di Masserano (BI) di un nuovo impianto agrivoltaico di potenza pari a 23 MWp, in corrispondenza di aree agricole in III classe di capacità d'uso del suolo attualmente caratterizzate da risicoltura e ricomprese nell'area interessata dai disciplinari di produzione del riso DOP della Baraggia Biellese e Vercellese, unica DOP italiana per il riso, come tale considerata di elevato interesse agronomico ai sensi dell'art. 20 delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale. All'interno del sito di progetto, di estensione complessiva pari a circa 42,8 ha con un rapporto di copertura pari al 23,69%, si rileva la presenza di un sistema irriguo contraddistinto dalla caratteristica trama di fossi e canali, funzionale alla tecnica di irrigazione per immersione tipica della coltura risicola;

il Proponente dichiara che il sito d'intervento non si sovrappone ad aree definite idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8 del d. lgs. n. 199/2021;

l'area di progetto è confinante con la ZSC "IT1120004 – Baragge di Rovasenda" e risulta prossima alla Riserva Naturale delle Baragge. Inoltre, la posizione e la dimensione dell'impianto occupano un'area interclusa tra i due citati frammenti di aree naturali e quindi giocano un ruolo molto importante per la funzionalità dell'ecosistema come possibilità di collegamento tra diverse porzioni di un'area protetta caratterizzata da elevata frammentarietà all'interno di una matrice di scarsa permeabilità ecologica dominata dalla monocultura intensiva risicola;

per quanto attiene all'interferenza con vincoli di tutela paesaggistica, il sito di progetto ricade all'interno di un bene tutelato con dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ai sensi del DM 1.08.1985, nonché con aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 lettere c), f) e g) del d. lgs. n. 42/2004;

per quanto concerne, invece, le interferenze con aree di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, l'area in valutazione risulta interessata marginalmente, nella porzione Est della stessa, da 'aree in probabilità di alluvione elevata' – H – frequente;

il sito d'intervento, poi, si inserisce in un contesto ambientale in cui sono già presenti diversi impianti fotovoltaici e agrivoltaici autorizzati e in corso di autorizzazione, tra i quali, i più vicini sono i progetti denominati "Fattoria solare del Principe" (27,5 MW) – proponente REN 190 S.r.l., "Santa Lucia" (15,77 MW) – proponente MYT Development Initiatives S.r.l., "Fattoria solare Roggia della Bardesa" (11 MW) - proponente REN 192 S.r.l., nonché l'impianto da 55,1 MW proposto da Ellomay Solar Italy Seven;

il progetto in esame, sommato a quelli sopraindicati, e ad esclusione del progetto "Fattoria solare Roggia della Bardesa", concorre a determinare, senza sostanziali interruzioni, un'aggregazione di impianti che interessa un'area di significative dimensioni, lunga circa 3 km e ampia circa 800 metri, come se si trattasse di un unico grande impianto di potenza pari a oltre 120 MW;

inoltre, se si amplia la visuale a un'area di raggio pari a 10 km intorno all'impianto in progetto, valutando l'effetto cumulo con impianti fotovoltaici autorizzati o in fase autorizzativa, si stima un'importante occupazione di territorio pari a oltre 400 ha. A tale riguardo, si ritiene che la valutazione degli impatti cumulativi sul paesaggio non abbia tenuto conto dello scenario che potenzialmente verrebbe a delinearsi con la realizzazione di tutti i progetti attualmente autorizzati o in fase di autorizzazione;

per altro verso, nello Studio di Impatto Ambientale viene calcolato l'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) che valuta l'effetto della cumulabilità di più progetti fotovoltaici in un'area ricompresa in un raggio di 5 km dall'impianto in progetto. Al riguardo, si rileva come nell'area di cui sopra viene sottaciuto il riferimento a circa 53 MW di impianti autorizzati o in via di autorizzazione, in ragione dei quali il predetto Indice calcolato risulta fortemente sottostimato;

altro impatto cumulativo che non risulta valutato è quello relativo alle opere di connessione correlate ai numerosi impianti previsti nell'area e convergenti sulla futura SE di Brusnengo;

al fine di mitigare l'impatto atteso dalla realizzazione dell'impianto sulle componenti biotiche ed ecosistemiche, il progetto propone la realizzazione di siepi arbustive e fasce tampone boscate;

l'impianto, montato a terra su strutture ad inseguimento monoassiale, sarà composto da circa 36.000

moduli fotovoltaici bifacciali da 635 Wp ciascuno. Le strutture di sostegno avranno un'altezza massima pari a 6,15 metri nell'assetto di massima inclinazione e di 2,10 metri in quello di minima inclinazione;

la producibilità attesa dall'impianto è pari a 25,8 GWh/anno, con un decadimento annuo pari allo 0,4%; la stima delle emissioni evitate di CO₂ pari a circa 240.000 ton. nel corso dell'intero ciclo di vita;

per quanto riguarda gli aspetti agronomici, il progetto prevede l'abbandono della coltivazione a riso, indicata come incompatibile con la presenza dei moduli fotovoltaici, a favore di altre colture agricole a rotazione, tra cui la coltivazione a rotazione di prodotti ortofrutticoli/leguminosi (cipolla, pomodoro, zucca, soia);

per quanto attiene alla connessione dell'impianto alla RTN, la soluzione proposta prevede un collegamento in antenna a 36 kV in cavo, di lunghezza pari a circa 8,37 km, nel territorio dei Comuni di Masserano e Brusnengo, teso a collegare l'impianto con una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione 132/36 kV in Comune di Brusnengo, a sua volta collegata in 'entra-esce' alla linea a 132 kV esistente 'Gattinara-Cossato', previa realizzazione di un intervento di potenziamento/rifacimento di quest'ultima mediante la parziale sostituzione dei conduttori, nonché di un nuovo collegamento a 132 kV tra questa e la futura SE 220/132/36 kV di Villarboit, da inserire in 'entra-esce' alla linea RTN a 220 kV "Turbigo Stazione – Biella Est". L'assenza della documentazione progettuale inerente alla SE, unitamente alla mancanza di ipotesi localizzative e progettuali inerenti al nuovo collegamento a 132 kV, nonché di una valutazione degli impatti ambientali attesi dalla loro realizzazione rende non effettuabile la valutazione del progetto;

come si evince dalla documentazione inerente al progetto "Fattoria del Principe" presentato da REN 190 S.r.l., con cui l'intervento in esame condivide la soluzione di connessione alla RTN, la realizzazione della futura SE è prevista all'interno del territorio comunale di Brusnengo e, per una modesta porzione, di Masserano in un'area a prevalente destinazione d'uso commerciale di dimensioni pari a circa 2,8 ha. Essa sarà collegata in 'entra-esce' con la citata linea "Gattinara-Masserano-Cossato" tramite la realizzazione di due raccordi aventi lunghezza complessiva di poco superiore a 300 metri. Tutte le opere previste, complete delle necessarie relazioni tecniche, delle valutazioni sui campi elettromagnetici (CEM) e delle aree potenzialmente impegnate dai raccordi, attualmente non ricompresa nella documentazione progettuale disponibile, saranno descritte all'interno del Progetto Definitivo delle opere di rete vidimato da Terna S.p.A, che allo stato attuale non risulta presentato a corredo della progettazione. Nei fatti, lo Studio d'Impatto Ambientale prodotto dal Proponente non tiene conto della realizzazione della nuova SE e non analizza i possibili impatti derivanti. Inoltre, nella documentazione progettuale la Società proponente non fornisce adeguate motivazioni in merito alla scelta di realizzare una nuova SE a 132 kV a poche centinaia di metri di distanza dalla quella esistente di Masserano, sempre a 132 kV;

nella documentazione progettuale non è ricompresa una valutazione delle possibili esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici generabili dalle opere connesse. Tuttavia, viene riportata la presenza di recettori abitativi in prossimità del percorso del cavidotto a distanze inferiori ai 50 metri. Inoltre, non si tiene conto dell'interazione dello stesso con altri collegamenti in AT correlati ad altri impianti di questo tipo, tutti con progetto di connessione alla RTN tramite allacciamento alla nuova SE a 132 kV in Comune di Brusnengo.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 25 del 2 gennaio 2025 della Provincia di Biella, trasmessa anche al MASE, in cui si evidenzia come l'assenza di valutazioni tecnico-progettuali e ambientali relative alle opere di connessione alla RTN, compresa la nuova Stazione Elettrica a 132 kV in Comune di Brusnengo e il nuovo collegamento a 132 kV tra questa e la futura SE a 220/132/36 kV di Villarboit, unitamente alla mancanza di un'esauritiva analisi degli impatti cumulativi dei progetti previsti nell'area vasta in

un raggio di 5 km dall'impianto in progetto, contraddistinta da numerose e significative lacune corrispondenti a circa 53 MW di impianti autorizzati o in via di autorizzazione, in ragione delle quali l'Indice di Pressione Cumulativa calcolato risulterebbe fortemente sottostimato, comporti l'impossibilità di esprimere una valutazione della progettazione in oggetto. Inoltre, si rileva come il Proponente non abbia effettuato un'analisi degli impatti cumulativi degli elettrodotti di connessione alla SE di Brusnengo generati dalla previsione dei numerosi impianti previsti nell'area;

- nota prot. n. 355 del 7 gennaio 2025 di ARPA Piemonte, in cui si rileva come la documentazione progettuale e lo Studio d'Impatto Ambientale oggetto di valutazione presentino carenze informative, tra cui l'assenza di elementi progettuali relativi alle opere di connessione alla rete elettrica, che non consentono una valutazione compiuta ed esaustiva del progetto. Inoltre, con riferimento all'analisi della pressione cumulativa, si evidenzia come il calcolo dello specifico indice suggerito dal Proponente non sia rappresentativo della situazione reale degli impianti autorizzati e in via di autorizzazione;

- nota del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ricevuta in data 8 gennaio 2025 (prot. n. 1649), trasmessa anche al MASE, in cui si rileva di non avere elementi sufficienti per esprimere il proprio parere di competenza, perché non sono state affrontate le problematiche inerenti alle interferenze tra i cavidotti e il reticolo idrografico consortile, nonché alla verifica che sia possibile mantenere correttamente sia la funzionalità irrigua del reticolo consortile, sia la possibilità di irrigare ogni singola camera di risaia adiacente all'impianto agrivoltaico e non interessata dallo stesso;

- contributo del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale rilasciato nell'ambito dei lavori dell'Organo tecnico regionale con e-mail del 27 dicembre 2024 in cui si rileva come dall'esame degli elaborati cartografici non risulta che siano state proposte delle alternative localizzative, auspicabili al di fuori delle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del d. lgs. n. 42/2004, e come il progetto delle opere di mitigazione non appaia sufficiente, né efficace all'occultamento visivo dell'impianto, in considerazione della notevole altezza delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici. Inoltre, si evidenzia come, considerata la trasformazione di una vasta superficie territoriale, appartenente alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", la rilevante estensione delle superfici complessive di tutti gli interventi (autorizzati o in corso di valutazione/autorizzazione), inerenti a impianti fotovoltaici e agrivoltaici, previsti in adiacenza, nel medesimo ambito territoriale, genera una trasformazione rilevante che si ripercuote anche sull'area vasta (compromissione delle rete di canali d'irrigazione, della vegetazione e della biodiversità, scavi notevoli per la posa dei cavidotti) dell'ambito territoriale interferito. Tale trasformazione appare in forte contrasto con la scala del mosaico paesaggistico di riferimento, connotato dalla successione regolare delle camere di risaia, ponendosi in dissonanza nei confronti degli obiettivi del Ppr relativi alla valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, alla tutela e all'incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo e dei caratteri paesaggistici rurali, alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (i terreni sono appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"), e all'incentivazione dell'impiego delle buone pratiche agricole, volte alla tutela delle peculiarità dei territori piemontesi;

- nota prot. n. 61764 del 24 dicembre 2024 del Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli, in cui si comunica come, a seguito dell'istruttoria effettuata, non siano emersi ambiti di competenza;

- nota prot. n. 3446 del 13 febbraio 2025 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui, premettendo che al progetto in esame si applica quanto disposto dal comma 1 bis art 20 del d. lgs. n. 199/2021, si rileva come non risulti chiara la logica sottesa alla definizione del raggiungimento del requisito B.1 delle Linee Guida pubblicate sul sito del MASE nel giugno 2022, né, più in generale, il criterio adottato per garantire il mantenimento del valore economico della produzione agricola

nell'area interessata dal sistema agrivoltaico. Il Proponente, infatti, confronta la resa per ettaro della coltura di riso con le rese per ettaro delle colture che verrebbero introdotte in sostituzione del precedente indirizzo colturale, senza tuttavia fornire alcun riferimento specifico alle superfici effettivamente coinvolte dalle nuove coltivazioni. A tale riguardo, si evidenzia come il confronto andrebbe condotto utilizzando il valore della Produzione Lorda Vendibile (PLV), in quanto il Margine Operativo è influenzato dalle modalità di gestione aziendale, che non devono essere oggetto di valutazione, e non esclusivamente dal valore intrinseco delle colture. L'interpretazione fornita in merito alla 'continuità agricola' appare pertanto non corretta, poiché, seguendo tale logica, si potrebbe giungere alla non corretta conclusione di poter sostituire 42,79 ha di riso con un solo ettaro di altra coltura sostitutiva, giustificando tale scelta con il fatto che la PLV per ettaro della coltura sostitutiva sia superiore a quella del riso. Alla luce di quanto esposto, si rileva come la documentazione presentata in relazione al sistema agrivoltaico contenga inesattezze riguardanti il calcolo economico della resa agricola nelle fasi antecedente e successiva all'impianto, e come risulti necessaria una rivalutazione dei dati al fine di verificare il rispetto del requisito relativo al mantenimento del 70% del valore produttivo dell'area interessata dal sistema agrivoltaico (pari a circa 42,79 ha) poiché, allo stato attuale, la valutazione risulta negativa;

- nota prot. n. 118 del 3 gennaio 2025 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, trasmessa anche al MASE, in cui si rileva come, in ragione della prossimità dell'area d'intervento al Sito Rete Natura 2000 ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda", e in considerazione della considerevole superficie di risaia sottratta per la realizzazioni di impianti agrivoltaici, alcuni facenti capo allo stesso proponente nella stessa area e del ruolo vicariante delle zone umide naturali assolto dalle risaie durante il periodo riproduttivo della fauna, con particolare riferimento all'avifauna, sia necessario assoggettare il progetto a Valutazione di Incidenza appropriata, in quanto il livello di approfondimento correlato alla fase di Screening di incidenza non è sufficiente a esaminare le interferenze potenziali nei confronti di *habitat* e specie di interesse conservazionistico presenti nel Sito Natura 2000 sopra richiamato, in considerazione della complessità delle criticità presenti e dell'insieme dei progetti analoghi previsti nella medesima area;

- nota prot. n. 221122 del 30 dicembre 2024 del Settore Tecnico Piemonte Nord, in cui si comunica come, sotto l'aspetto geologico, le superfici oggetto d'intervento, non ricadano in aree soggette a vincolo idrogeologico e conseguentemente l'istanza in questione non sia soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 45/1989;

- nota prot. n. 15965 del 30 dicembre 2024 del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, in cui si rileva come dall'esame della documentazione progettuale non siano emersi elementi di competenza;

- contributo espresso dal Settore regionale Emissioni e Rischi industriali nell'ambito dei lavori dell'Organo tecnico regionale con e-mail del 31 dicembre 2024, in cui si evidenzia come la tematica dei potenziali impatti correlati all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di fatto non risulti trattata nella documentazione prodotta dal Proponente e come, a tale riguardo, non sia possibile effettuare una compiuta valutazione del progetto.

Dato atto, infine, che:

- alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri agli atti dei soggetti istituzionali interessati, allo stato dell'arte della documentazione presentata dal Proponente la valutazione d'impatto ambientale del progetto risulta negativa in ragione dell'assenza di elementi progettuali e di valutazione ambientale delle

opere di connessione alla RTN, con particolare riferimento alla Stazione Elettrica a 132 kV in Comune di Brusnengo, e alla previsione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti attesi dalla realizzazione della stessa, nonché al previsto nuovo collegamento a 132 kV tra la citata SE e la futura SE 220/132/36 kV di Villarboit. Tale valutazione risulta altresì negativa in ragione del fatto che la realizzazione del progetto in argomento, insieme con la realizzazione dei progetti contermini denominati “Fattoria del Principe”, “Santa Lucia” e dell’impianto già autorizzato su proposta della Società Ellomay Solar Seven Italy S.r.l. contribuirebbe a determinare un’aggregazione di impianti confinanti in un’area lunga circa 3 km e larga 0,8 km, come se si trattasse di un unico impianto di potenza pari a oltre 120 MW, nonché in ragione delle carenze in ordine alla valutazione degli impatti cumulativi dei progetti previsti nell’area vasta, e al rispetto del requisito relativo al mantenimento del 70% del valore produttivo dell’area interessata dal sistema agrivoltaico;

- conseguentemente, la valutazione dello progetto comporta l’espressione di un parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale dell’opera.

Visti gli articoli 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
vista la d.c.r. n. 200-5472 del 15 marzo 2022 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte;
vista la l.r. 19 luglio 2023, n. 13;
visto l’art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024 in materia di composizione dell’Organo Tecnico regionale e di approvazione delle modalità operative per l’espletamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie, sinteticamente rappresentate in premessa e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del D. lgs. n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui:

- ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico, denominato “Quattro Madame” della potenza di 23 MW presentato da MYT Development Initiatives S.r.l. nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI) nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale di competenza statale, si esprime una valutazione negativa, allo stato dell’arte della documentazione presentata, in ragione dell’assenza di elementi progettuali e di valutazione ambientale delle opere di connessione alla RTN, con particolare riferimento alla Stazione Elettrica a 132 kV in Comune di Brusnengo e alla previsione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti attesi dalla realizzazione della stessa, nonché al previsto nuovo collegamento a 132 kV tra la citata SE e la futura SE 220/132/36 kV di Villarboit. Tale valutazione risulta altresì negativa in ragione del fatto che la realizzazione del progetto in argomento, insieme con la realizzazione dei progetti contermini denominati “Fattoria del Principe”, “Santa Lucia” e dell’impianto già autorizzato su proposta della Società Ellomay Solar Seven Italy S.r.l. contribuirebbe a determinare

un'aggregazione di impianti confinanti in un'area lunga circa 3 km e larga 0,8 km, come se si trattasse di un unico impianto di potenza pari a oltre 120 MW, nonché in ragione delle carenze in ordine alla valutazione degli impatti cumulativi dei progetti previsti nell'area vasta, e al rispetto del requisito relativo al mantenimento del 70% del valore produttivo dell'area interessata dal sistema agrivoltaico;

- conseguentemente, si esprime una valutazione negativa in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.